

Obbligatoria l'assicurazione INAIL per i soci di società tra professionisti

L'obbligo può sussistere anche per il libero professionista qualora operi in una società tra professionisti o sia tutor di tirocinanti o apprendisti

/ Fabrizio VAZIO

Talvolta, l'obbligo assicurativo INAIL negli **studi professionali** suscita dubbi. Infatti, sebbene generalmente si ritenga che l'assicurazione INAIL riguardi essenzialmente il personale dipendente, riguardo ai professionisti si tende a pensare che in generale non vi sia un obbligo assicurativo. Tale affermazione non è del tutto corretta, in quanto vi sono diversi casi in cui l'obbligo sussiste.

Se è vero che nel caso di uno studio associato non vi è obbligo assicurativo (*cf.* Corte Cost. n. [25/2016](#), che ha respinto la questione di legittimità costituzionale relativa all'eventuale contrasto con gli [artt. 3 e 38](#) Cost. con riferimento alla mancata tutela degli associati di studi professionali), non altrettanto può dirsi per le **società tra professionisti**.

È la stessa ordinanza della Corte Costituzionale a sottolineare l'obbligatorietà dell'assicurazione INAIL per i soci di società tra professionisti, ma anche lo stesso INAIL lo ha ripetuto più volte.

Pur in assenza di una circolare dell'Istituto assicuratore **direttamente** dedicata a questo argomento, la questione in esame è stata trattata nelle circolari n. [35/2017](#), dedicata alle società tra professionisti iscritte all'Albo del consulenti del lavoro, e n. [15/2019](#), riservata alle società tra professionisti iscritte all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Come detto, si tratta di note di prassi che non trattano direttamente l'argomento dell'obbligo assicurativo, ma l'obbligatorietà dell'iscrizione è affermata con chiarezza. All'interno delle stesse si legge infatti che, ai fini del rilascio delle credenziali di accesso ai servizi online, è stato predisposto un **apposito modulo** di richiesta riservato alle società tra professionisti iscritte all'Albo del consulenti del lavoro (o dei commercialisti), che prevede l'indicazione, fra l'altro, del "numero del codice ditta con cui la STP è iscritta all'Inail, posto che i soci professionisti devono in ogni caso essere assicurati (con indicazione dei relativi codici fiscali nel quadro P della polizza dipendenti) e l'ob-

bligo è in capo alla società, in qualità di soggetto assicurante".

Inoltre, a seguito della circolare relativa alle società tra professionisti riservate ai consulenti del lavoro, il Consiglio nazionale dell'Ordine ha fatto pervenire all'Istituto assicuratore, nell'aprile 2018, un documento contrario all'obbligo assicurativo, ma l'INAIL non ha mutato la propria posizione e ha riaffermato testualmente la **sussistenza dell'obbligo** anche all'interno della successiva circolare riservata ai dottori commercialisti (*cf.* però, in senso contrario alle posizioni dell'INAIL, Cass. n. [1777/2023](#), a oggi non commentata dall'Istituto assicuratore, si veda "[Studi associati non assoggettati all'obbligo assicurativo INAIL](#)" del 4 febbraio 2023).

Un altro caso in cui il libero professionista è tenuto all'obbligo assicurativo è quello in cui il soggetto sia **tutor** di un tirocinante, uno stagista o di un apprendista. Tale conclusione è basata sull'assimilazione del "tutor aziendale" all'istruttore dei corsi di qualificazione e riqualificazione o di addestramento professionale, persona assicurata *ex art.* 4 del Testo unico.

Va sottolineato che nessun costo aggiuntivo è previsto per i soggetti che effettuano la funzione di tutor e sono già assicurati e quindi anche per colui che è socio di società tra professionisti; ove si tratti di componenti di studi associati o liberi professionisti individuali, l'obbligo assicurativo come tutor sussiste e, in assenza di un'imponibile di legge, dovrà essere utilizzata la retribuzione di ragguglio, pari al minimale di rendita.

Occorre precisare poi che l'obbligo assicurativo non si estende al dominus in un **rapporto di praticantato**, in quanto il praticante è normalmente soggetto non assicurato, tenuto conto della gratuità del rapporto e dunque dell'assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi ai sensi dell'[art. 4](#) n. 1) del DPR 1124/1965, dato che il rimborso spese comunque non ha natura corrispettiva.